

Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2013, n. 3-5834

R.S.A. S.r.l. - Società a capitale pubblico per il risanamento e lo sviluppo ambientale della miniera di Balangero e Corio. Assemblea straordinaria del 3 giugno 2013. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Vista la convocazione dell'Assemblea Straordinaria di "RSA srl – Società a capitale pubblico per il risanamento e lo sviluppo ambientale della miniera di Balangero e Corio", società a partecipazione regionale, in data 3 giugno 2013, con all'Ordine del Giorno:

1. Adeguamento dello Statuto alla normativa sulle pari opportunità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle Società controllate da pubbliche amministrazioni (Legge 120/2011);
2. Modifica statuto: art. 26 (collegio sindacale) ai sensi dell'art. 2477 c.c. aggiornato con il DL 5/2012 art. 35 co. 2.

Posto che, in base al D.P.R. n. 251/2012 (Regolamento emanato in attuazione della L. 120/2011), le società controllate dalle pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 devono garantire parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo da parte del genere meno rappresentato, mediante l'adeguamento dello statuto alle disposizioni ivi contenute.

Considerato che, in particolare, le suddette società devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti all'interno degli organi di amministrazione e di controllo (un quinto per il primo mandato), e che il medesimo principio deve essere applicato anche alle sostituzioni dei componenti degli organi nell'ipotesi di cessazione dalla carica in corso di mandato.

Considerato inoltre che il rispetto della normativa citata deve essere assicurato a partire dal primo rinnovo successivo alla sua entrata in vigore, e che tale rinnovo è imminente.

Visto che, ai sensi dell'art. 2477 c.c. come recentemente modificato, è prevista la facoltà da parte delle srl di prevedere, se lo statuto non dispone diversamente, un organo di controllo monocratico anziché collegiale.

Valutata l'opportunità di aggiornare lo statuto della società che attualmente, all'art.26, prevede espressamente l'organo di controllo collegiale.

Viste le proposte di modifica agli artt. 20 e 25, che attengono al punto 1. dell'Ordine del Giorno cit.

Vista la proposta di modifica all'art. 26, che attiene al punto 2. dello stesso Ordine del Giorno.

Considerato che tali proposte di modifica sono tese ad ottemperare alle norme sopra richiamate.

Ritenute pertanto necessarie, per le motivazioni sopra addotte per ogni articolo oggetto di modifica, le variazioni proposte.

Dato che le sopra descritte proposte di modifica sono contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Straordinaria di "RSA srl – Società a capitale pubblico per il risanamento e lo sviluppo ambientale della miniera di Balangero e Corio", in data 3 giugno 2013, di esprimersi favorevolmente all'approvazione delle modifiche statutarie, nonché all'introduzione di variazioni che dovessero rivelarsi opportune in sede di discussione assembleare

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che parteciperà all'Assemblea Straordinaria di "RSA srl – Società a capitale pubblico per il risanamento e lo sviluppo ambientale della miniera di Balangero e Corio", in data 3 giugno 2013, con riferimento alle proposte di modifica statutaria contenute nell'allegato alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

TABELLA COMPARATIVA MODIFICHE STATUTO Statuto vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tre a cinque membri il cui numero viene stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, in attuazione della normativa vigente.</p> <p>Il Consiglio nominerà nel suo seno un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni, tranne quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti delle deleghe e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.</p> <p>Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p>Qualora non vi provveda l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione sempre nei modi indicati nel medesimo art. 9.</p> <p>Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tre a cinque membri il cui numero viene stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.</p> <p>Il Consiglio nominerà nel suo seno un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni, tranne quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti delle deleghe e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.</p> <p>Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p>Qualora non vi provveda l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione sempre nei modi indicati nel medesimo art. 9.</p> <p>Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.</p>

Collegio Sindacale

Articolo 26

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea.

Essi durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile a norma di legge e deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia

Collegio Sindacale

Articolo 26

Quando ne sia obbligatoria per legge la nomina o quando sia comunque deliberato dall'assemblea, i soci nominano un Collegio Sindacale o, in alternativa, un Sindaco Unico con le funzioni di legge.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

In caso di nomina di Sindaco Unico dovrà altresì essere nominato il supplente.

I sindaci devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Il Collegio Sindacale ed il Sindaco Unico svolgono anche la funzione di revisione legale dei conti

Essi durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti deve venire effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato